

Articolo 1 - Principi e finalità

1. La promozione e valorizzazione della cultura, in tutte le sue espressioni, rappresenta uno dei compiti fondamentali del Comune di Lecce
2. L'Amministrazione Comunale, intendendo per essa anche gli Assessorati, nell'ambito di tali compiti, promuove e sostiene mediante la concessione di contributi economici le attività culturali e di spettacolo dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da soggetti privati, finalizzate alla animazione del territorio e alla diffusione e promozione della cultura nel rispetto della libera concorrenza, della parità di trattamento, senza discriminazioni, con trasparenza e proporzionalità nei confronti degli attori della produzione, distribuzione ed esercizio culturale che operano sul territorio cittadino.
3. La concessione di contributi ai progetti proposti da imprese, organismi, enti, start up culturali e creative, associazioni o consorzi, R.T.I./A.T.I., contratti di rete, iscritti all'Albo comunale come disciplinato dal successivo art. 4, che abbiano all'interno dell'oggetto sociale del proprio Statuto le attività previste dall'art. 3 del codesto Regolamento, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal presente Regolamento in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e delle norme di finanza pubblica, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate alla valorizzazione e promozione della cultura nelle sue diverse espressioni.

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione

Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

Il presente atto disciplina inoltre la concessione del patrocinio comunale.

4. Gli organismi con partecipazione pubblica sono esclusi dal presente regolamento ed eventualmente sostenuti da budget separati.

Articolo 2 - Pubblicità e Trasparenza - Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge, nonché sul sito istituzionale nella sezione di Amministrazione trasparente secondo le prescrizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Articolo 3 - Tipologia e natura del contributo e dei servizi

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 14, ai fini del presente Regolamento, per contributo si intende l'erogazione di somme di denaro a favore di soggetti terzi, a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali per cui è stata disposta.

2. Per servizi si intendono agevolazioni quali concessione di spazi e luoghi pubblici per la realizzazione di progetti culturali, patrocini gratuiti, abbattimento tasse di pubblicità, attrezzature in possesso dell'Amministrazione e/o fornite da terzi

Articolo 4 - Oggetto e modalità di stanziamento delle risorse

1. I contributi di cui al presente Regolamento, nei limiti delle risorse previste in bilancio, possono essere concessi ai soggetti di cui al successivo art. 6 per le attività o iniziative culturali e di spettacolo, tese a favorire la promozione, valorizzazione e diffusione della cultura, in tutte le sue espressioni, nei settori di seguito elencati:

- Attività dello spettacolo (Musica, teatro, danza, cinema, spettacolo viaggiante e arti performative);
- Attività culturali (arti visive, letterarie, audiovisive, multidisciplinari);

2. Sulla base dei relativi stanziamenti del bilancio pluriennale, entro ildi ciascun anno, la Giunta Comunale, in coerenza con gli indirizzi

di politica culturale dell'Amministrazione e del Piano Strategico del settore, approva la Deliberazione di programmazione del budget stabilito per i contributi per attività culturali e di spettacolo, per un periodo non inferiore all'anno in corso e non superiore al triennio successivo.

Con la predetta Deliberazione vengono anche stabilite le percentuali del budget destinato a ciascun settore, con indicazione di sottocategorie per la distinzione tra manifestazioni temporanee e attività che si svolgono nel corso di un intero anno e tra soggetti beneficiari (professionisti e non professionisti) la dotazione economica per ciascuna area di interesse con la previsione del relativo capitolo di spesa e il valore massimo del contributo erogabile per ciascun soggetto beneficiario, così come disciplinato dal Regolamento Europeo(651/2014) e in coerenza con il Piano Strategico di settore del Comune di Lecce o eventuali obiettivi di mandato.

3. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale stabilisce, motivatamente e in coerenza con gli indirizzi di politica culturale ed economica dell'Amministrazione, le ripartizioni del budget e dei servizi fra i settori di cui all'art.3 c 1. Con successive deliberazioni la Giunta comunale può prevedere ulteriori assegnazioni di budget di cui all'art.4 .

4. Con la stessa o altra deliberazione la Giunta comunale può stabilire, inoltre, il budget da destinare al finanziamento di manifestazioni, coerenti con gli indirizzi di politica culturale dell'Amministrazione, che abbiano particolare rilevanza per la città o siano promosse e/o organizzate da soggetti pubblici istituzionali, anche in collaborazione con privati o alla cui organizzazione partecipi l'amministrazione, purché non superino la percentuale del 5% del budget previsto dall'art. 4 comma 2. Tali manifestazioni potranno essere finanziate in deroga al termine di presentazione, al tetto massimo di contributo e comunque nel rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

5. L'attribuzione delle contribuzioni avviene sempre mediante applicazione delle voci di valutazione di cui alla griglia di valutazione del successivo articolo 9.

6. Entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione della Deliberazione di cui al comma 3 la Ripartizione comunale competente provvede alla pubblicazione dello avviso pubblico relativo alla concessione dei contributi per il periodo coperto dalla programmazione indicata nella Delibera predetta. Il bando dovrà riportare l'indicazione del budget stanziato dalla Giunta e le percentuali di tale budget destinate ai settori e ai soggetti sopra indicati. Il bando dovrà, inoltre, prevedere che al momento della presentazione della domanda il soggetto proponente indichi il settore di partecipazione. Il bando sarà accompagnato da adeguata modulistica e dal regolamento sui criteri per la rendicontazione dei contributi assegnati per manifestazioni di cultura e spettacolo.

7. La concessione dei contributi di cui all'articolo non è prevista per iniziative, manifestazioni e attività con finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.

8. Il Comune favorisce le attività di rilevante interesse di spettacolo e culturale e di interesse regionale, nazionale e internazionale mediante la realizzazione in regime di convenzione/atto d'obbligo e nella forma del cofinanziamento, di progetti triennali.

9. Lo schema di convenzione contiene:

- le caratteristiche, le finalità ed i costi del progetto triennale;
- la descrizione del progetto ed il piano finanziario analitico attinenti l'annualità cui si riferisce il progetto, con indicazione delle risorse finanziarie del contraente e delle altre entrate;

10. Possono richiedere interventi in regime di convenzione i soggetti privati iscritti all'albo per cui sono previsti i seguenti requisiti:

- Affidabilità finanziaria documentata attraverso l'ultimo bilancio regolarmente approvato dai competenti organi statuari e, ove previsto, depositato presso la CCIAA;
- Copertura di almeno il 20% dei costi del progetto triennale con risorse finanziarie proprie e/o private;
- Copertura di almeno il 20% dei costi del progetto triennale con risorse

di altri enti pubblici;

- Collaborazioni produttive e organizzative con altri soggetti pubblici o privati;
- Bilancio preventivo triennale con costi totali non inferiori a 300.000,00 euro;
- Almeno 1200 giornate lavorative riferite al progetto triennale;
- Almeno 90 giornate recitative prodotte o ospitate riferite al progetto triennale per lo spettacolo dal vivo (prosa e danza), almeno 18 giornate di programmazione per tutte le altre attività previste dall'art. 3 c1..

Articolo 5 - Albo comunale degli operatori culturali e di spettacolo

1. È istituito, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 07.04.2000, n. 118 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica) l'elenco dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Possono iscriversi all'Albo degli operatori della cultura, dello spettacolo del Comune di Lecce le seguenti tipologie culturali e dello spettacolo:

- Imprenditori individuali o collettivi, incluse le cooperative, regolarmente costituiti;
- associazioni o altri soggetti associativi culturali e dello spettacolo;
- compagnie teatrali anche non professionali
- orchestre e complessi musicali anche non professionali
- associazioni di volontariato che operino prevalentemente nel campo della cultura e dello spettacolo

I soggetti che intendono iscriversi all'Albo devono dimostrare che svolgano attività prevalenti nel campo della cultura e dello spettacolo.

I settori in cui è suddiviso l'Albo sono:

- A. Soggetti professionisti delle Attività dello spettacolo (Musica, teatro, danza, cinema, spettacolo viaggiante e arti performative);
- B. Soggetti NON professionisti delle Attività dello spettacolo (Musica, teatro, danza, cinema, spettacolo viaggiante e arti performative);

C. Soggetti professionisti delle Attività culturali (arti visive, letterarie, audiovisive, grafiche, multidisciplinari)

D. Soggetti NON professionisti delle Attività culturali (arti visive, letterarie, audiovisive, grafiche, multidisciplinari)

Al momento dell'iscrizione, l'ente deve indicare a quale settore intende iscriversi, specificandolo nella relativa domanda.

3. L'albo è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti di cui al punto 2. ed è periodicamente aggiornato con cadenza annuale, entro 15 settembre, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

La pubblicazione degli elenchi degli organismi iscritti avverrà semestralmente - a meri fini ricognitivi - al 15 dicembre e al 15 giugno

Al fine dell'aggiornamento annuale, gli operatori già iscritti all'albo hanno l'obbligo di comunicare, entro il 15 settembre, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il permanere dei requisiti posseduti al momento dell'iscrizione. Il modulo d'iscrizione è pubblicato nel sito istituzionale del comune ovvero può essere richiesto presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico).

4. Gli operatori che intendono iscriversi all'Albo sono tenuti all'osservanza dei regolamenti comunali pena la cancellazione dallo stesso Albo.

5. Gli operatori, costituiti da almeno due anni, per atto pubblico o scrittura privata registrata oppure che possano dimostrare l'operatività da almeno un anno, all'atto dell'iscrizione, sono tenuti a fornire i seguenti dati:

- denominazione e ragione sociale e natura giuridica; nel caso di forma associativa o imprenditoriale, copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo registrato o autenticato;
- sede legale operativa (se diversa da quella legale);
- elenco degli amministratori;
- il numero di codice fiscale o partita IVA;
- recapiti telefonici ed e-mail;
- settore dell'Albo a cui intendono iscriversi;
- curriculum delle attività svolte dall'operatore che chiede l'iscrizione;
- la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni precedenti.

6. L'iscrizione all'Albo costituisce requisito indispensabile ai fini dell'accesso agli avvisi pubblici discendenti da questo regolamento.

7. Gli operatori iscritti all'Albo potranno inoltre beneficiare di alcune prerogative come sconti su servizi e utilizzo di strutture comunali.

8. Vengono iscritti di diritto all'albo i soggetti già iscritti all'Albo regionale dello spettacolo e quelli che hanno beneficiato, nell'anno precedente, di finanziamenti dal MIBAC.

9. I soggetti iscritti hanno l'obbligo di comunicare, nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione all'albo.

10. E' motivo di esclusione dall'albo il mancato rispetto del CCNL della categoria nonché il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale norma prevede, infatti, che anche i soggetti non professionisti o le associazioni di volontariato rispettino le regole su richiamate tutte le volte che operino in collaborazione con l'Ente Comunale.

Articolo 6 - Limitazioni

1. Per ciascun bando ogni soggetto interessato può richiedere un solo contributo per attività culturali e di spettacolo.

2. Per ciascun anno, per ognuna delle manifestazioni proposte, si può richiedere, tra i diversi assessorati in cui si articola l'amministrazione comunale, un solo contributo. La Giunta comunale, in casi eccezionali e per la particolare valenza dell'intervento, motivatamente, potrà interessare più Assessorati all'erogazione di un contributo per la stessa manifestazione.

Articolo 7 - Destinatari

1. Hanno titolo a richiedere contributi i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 1, comma 3 aventi sede operativa nel territorio comunale, ovvero che, pur non avendo sede operativa nel territorio comunale, propongano con accertata storicità attività sul territorio comunale.

2. I soggetti di cui al comma 1, potranno accedere ai contributi qualora risulti il prevalente interesse pubblico della proposta presentata e qualora non perseguano scopo di lucro per la specifica attività per la quale viene richiesto

il contributo.

3. Possono partecipare ai bandi per l'erogazione di contributi superiori all'importo minimo di € 2.000,00 di cui al presente regolamento unicamente i soggetti giuridici in possesso di una propria partita IVA e/o codice fiscale e eventuale iscrizione alla CCIAA e che dimostrino di:

- Rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei CCNL;
- Essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
- Non avere in corso contenziosi con gli enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti ed azioni esecutive pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati, comporterà la non ammissibilità alla valutazione della proposta progettuale.

4. Sono ammessi ai bandi per l'erogazione di contributi le start up culturali e creative. Si definiscono "start up culturali e creative" tutti quei soggetti in possesso dei requisiti minimi di inquadramento giuridico e fiscale (codice fiscale o partita IVA) costituiti da non più di quarantotto mesi. Si definiscono tali le associazioni o altri tipi di soggetti temporanei che non svolgono, almeno in prevalenza, un'attività commerciale o la svolgono senza il perseguimento di un utile sufficiente a garantirne il sostentamento. Nella definizione di "start up culturale e creativa" si includono tutti i passaggi intermedi relativi alla costruzione di solide basi gestionali e delle competenze necessarie (trasferimento di know how) finalizzate allo sviluppo, all'evoluzione del soggetto giuridico in "impresa culturale e creativa" autonoma e alla produzione di beni o servizi di interesse artistico e culturale, materiali e/o immateriali, volti ad implementare processi di innovazione sociale che coinvolgono l'individuo, quindi la comunità.

5. Non possono essere erogati contributi di cui al presente regolamento a soggetti che abbiano posizioni debitorie nei confronti del Comune di Lecce, relativamente alle attività del presente regolamento. I soggetti debitori

potranno far fronte al debito entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di cui all'art. 9 pena la decadenza del contributo. Nel caso in cui il debito non venga sanato i fondi verranno ridistribuiti tra i soggetti idonei ai sensi della graduatoria definitiva secondo il calcolo di cui all'art. 8, comma 7.

Articolo 8 - Modalità, termini e documentazione per la presentazione delle domande

1. Le richieste di contributo devono pervenire nelle forme e nei termini stabiliti dal bando, di norma entro 40 giorni dalla pubblicazione dello stesso, tramite raccomandata A/R, P.E.C. o servizi postali pubblici e/o privati.- Fa fede la data di spedizione.
2. Nei limiti del budget stabilito nella Delibera di cui al precedente articolo 4 e attingendo dalle risorse riservate di cui all'art. 3 comma 5, per iniziative di modesta entità economica, ovvero che comportino un contributo massimo di 2.000,00 euro, la richiesta deve essere presentata almeno 45 giorni prima della data di realizzazione dell'evento. Ogni soggetto richiedente può presentare per questo tipo di iniziative non più di una domanda all'anno. Non possono fare domanda per questa tipologia di contributo i soggetti che abbiano partecipato al bando di cui all'art. 4, comma 4. La valutazione di tali istanze è effettuata dall'Ufficio sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 9.
3. Il soggetto richiedente dovrà presentarsi specificando nella compilazione della domanda o come "start up culturale e creativa" di cui all'art. 7 comma 4 o come impresa culturale di cui all'art. 7 comma 1, 2, 3. Tale definizione indirizzerà la natura del contributo ed i differenti criteri di valutazione di cui al successivo art. 9.
4. Le domande devono essere redatte in conformità alle prescrizioni del bando e all'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale o reperibile presso gli uffici delle Ripartizioni competenti per materia. La modulistica dovrà essere comprensiva di quella prevista per la successiva rendicontazione.
5. Le domande, verificata la regolarità e completezza delle stesse da parte del

competente Ufficio, sono sottoposte all'esame e valutazione della Commissione di cui al successivo art. 8 7;

6. Copia del bilancio relativo all'anno precedente, regolarmente approvato dai competenti organi statuari e, ove previsto, depositato presso la C.C.I.A., ovvero il rendiconto finanziario adottato nelle forme previste dalle norme statuarie nel caso in cui non vi sia obbligo di redigere il bilancio;

7. Relazione artistico-organizzativa del progetto di attività per il quale si richiede il finanziamento, a firma del responsabile artistico-organizzativo (allegare curriculum vitae), contenente:

- le finalità, gli obiettivi culturali ed il programma dell'attività;
- le eventuali collaborazioni con altri soggetti;
- le eventuali attività laboratoriali e di formazione e promozione del pubblico;
- le eventuali attività di aggiornamento e formazione del proprio nucleo artistico, tecnico ed organizzativo.

8. Scheda e bilancio preventivo dell'attività, redatti secondo lo schema di cui all'Allegato ___ del presente atto.

Articolo 9 - Commissione giudicatrice

1. Le domande di contributo, pervenute nei termini e secondo le modalità stabilite dai precedenti articoli, sono valutate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 9, da una Commissione di 3 membri, nominata con determinazione dirigenziale, composta dal medesimo Dirigente della Ripartizione coinvolta o da un suo delegato, e da due membri esperti esterni all'Amministrazione Comunale per uno o più degli specifici settori di interesse individuati dalla Giunta Comunale con la Delibera di cui all'articolo 4, comma 2, che dovrà supportare il membro interno all'Amministrazione comunale nell'esame dei progetti relativi al settore di specifica esperienza.

2. I componenti esterni sono selezionati, mediante procedura della short list, fra soggetti con comprovata competenza ed esperienza specifica, almeno quinquennale, nel settore di riferimento, che non usufruiscano o non abbiano

usufruito di contributi del Comune di Lecce negli ultimi 3 anni.

3. I componenti esterni al momento della nomina devono autocertificare che non sussistano rapporti di parentela, ovvero di affinità entro il terzo grado con gli amministratori dei soggetti proponenti e negli ultimi 12 mesi a partire dal termine di presentazione della domanda non è stato socio ovvero amministratore né ha intrattenuto rapporti di lavoro dipendente con il soggetto proponente.

4. Un medesimo membro esterno, così come il funzionario interno all'Amministrazione, potrà essere designato per non più di due volte consecutive.

5.-L'eventuale compenso per i membri esterni della commissione viene deliberato dalla Giunta.

Articolo 10- Criteri per la valutazione delle domande

1. Salvo il caso di cui all'articolo 8, comma 2, le domande di contributo saranno esaminate dalla Commissione di cui al precedente art. 9, secondo i seguenti criteri cui corrispondono, di norma, i fattori di riferimento e i punteggi di seguito riportati che possono essere rimodulati in fase di bando:

Descrizione dei criteri di valutazione	Fattori di riferimento		Max punti
Livello di qualità delle attività culturali proposte	Grado di originalità, innovazione e creatività della proposta presentata	10	20
	Qualità complessiva dell'iniziativa in merito ai contenuti artistici e culturali	5	
	Capacità di impiegare linguaggi artistici diversi e contaminarli tra loro	5	
Capacità operativa del	Anni di attività comprovata del soggetto proponente	4	20

soggetto proponente			
	Coerenza del progetto - sia nella parte progettuale che finanziaria - tra preventivo e consuntivo (relativo a precedenti progetti)	4	
	Valutazione del soggetto proponente in relazione all'ultimo bilancio d'esercizio depositato o rendiconto economico-finanziario.	6	
	Curriculum vitae del proponente e/o dei responsabili del coordinamento dell'iniziativa e formazione professionale e qualificazione dello staff di progetto	6	
Sostenibilità delle attività proposte, livello di collaborazione con altri soggetti e incidenza sul territorio	Potenzialità delle attività proposte di generare ulteriori future iniziative (programmazione pluriennale)	4	25
	Capacità di fare rete e collaborare con altre realtà locali	6	
	Riconoscimento da parte di enti pubblici a rilevanza locale, nazionale e internazionale	7	
	Potenzialità delle attività	4	

	<p>proposte di dar luogo a collaborazioni continuative a beneficio di start up culturali e creative, attraverso lo sviluppo di attività complementari (accompagnamento consulenziale, trasferimento know how, ecc)</p>		
	Formazione e promozione del pubblico (capacità di coinvolgimento di cittadini svantaggiati)	4	
Congruità del contributo richiesto con il progetto presentato	Percentuale di sostegno all'iniziativa attraverso le risorse proprie rispetto alla spesa complessiva preventivata	4	15
	Percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici	3	
	Percentuale di cofinanziamento da parte di sponsor privati	4	
	Percentuale di contribuzione con risorse proprie attraverso lo sbigliettamento	4	

Dimensione quantitativa	Numero di giornate di spettacolo e recite e/o attività previste.	7	20
	Numero di giornate lavorative	7	
	Incremento occupazionale rispetto all'esercizio precedente (media n. dipendenti/ giornate lavorative)	6	

2. La soglia minima di idoneità è stabilita in 60 punti, per i quali concorrano minimo 15 punti sulla base del livello di qualità delle attività proposte e minimo 10 punti rispetto alla dimensione quantitativa. Ogni giudizio deve essere motivato. L'avviso pubblico annuale, con riferimento alla deliberazione prevista all'art. 4 comma 2, potrà ulteriormente dettagliare i fattori di riferimento attraverso criteri di quantificazione.
3. La Commissione prevista all'art. 8 del presente Regolamento, sulla base dei suddetti criteri, predispone la graduatoria provvisoria delle domande pervenute e trasmette i relativi verbali alla Ripartizione cultura per i successivi adempimenti.
4. I contributi sono ripartiti, nei limiti del rispetto della soglia minima di cui al precedente comma 2, in proporzione al punteggio attribuito dalla Commissione valutatrice ai progetti proposti: in questo modo tutti i progetti ai quali è attribuito un punteggio compreso tra 60 e 100 punti saranno oggetto di contribuzione da parte del Comune. L'assegnazione minima prevista non può essere inferiore a € 2000 ad eccezione da quanto previsto dall'art. 8 comma 2.

L'assegnazione dei contributi è effettuata attraverso il seguente calcolo:

il punteggio (d'ora in poi P) attribuito a ciascun progetto è pesato in relazione alla scala da M a 100 attraverso la seguente formula $(P - M) / (100 - M)$, dove M è un numero compreso tra 1 e 60, stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale di cui al precedente articolo 4; si ottiene in questo modo un numero che rappresenta il peso del punteggio (d'ora in poi PP), attribuito al soggetto, in relazione alla scala M-100;

il contributo richiesto (d'ora in poi CR) per ciascun progetto è moltiplicato per il numero PP calcolato per ciascun singolo progetto, ottenendo il numero CT (Contributo Teorico) che rappresenta il contributo che il progetto riceverebbe se non ci fosse il tetto costituito dal budget, stabilito annualmente dalla Giunta, per ciascun settore oggetto di contribuzione;

è calcolato un fattore di correzione (d'ora in poi FC) - dividendo il budget (d'ora in poi B) fissato dalla Giunta, per il singolo settore di intervento, per la somma dei CT - che permette di correggere il contributo teorico in rapporto al budget;

il contributo teorico (CT) calcolato per ciascun progetto è moltiplicato per il fattore di correzione (FC) ottenendo in questo modo il numero CE (Contributo Erogato) che rappresenta il contributo erogato al soggetto richiedente.

Sono riportate di seguito le formule matematiche utilizzate per il calcolo: a) $(P - M) / (100 - M) = PP$

$$CR \times PP = CT$$

$$B / \text{SOMMA CT} = FC$$

$$CT \times FC = CE.$$

Il dirigente assegna i contributi risultanti dall'applicazione del procedimento di cui sopra, sulla base della graduatoria predisposta dalla commissione.

Articolo 11 - Pubblicazione della graduatoria

1. Di norma entro 45 giorni dalla chiusura dei termini del bando l'amministrazione procede con la pubblicazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica dei punteggi ottenuti e della consistenza del contributo erogabile per ogni progetto, sul sito

istituzionale del Comune di Lecce.

2. La comunicazione della concessione del contributo avviene attraverso la pubblicazione della determinazione all'albo pretorio del Comune di Lecce, sul relativo sito internet e con comunicazione scritta ai soggetti beneficiari.
3. Avverso la graduatoria provvisoria, entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa, è ammesso ricorso in opposizione.
4. Entro 15 giorni dal termine di cui al comma precedente l'amministrazione provvede alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Articolo 12- Assegnazione dei contributi

1. Il Dirigente della Ripartizione competente per materia, con proprio atto, assegna i contributi sulla base delle somme assegnate dalla Giunta alle diverse categorie con la deliberazione di programmazione annuale dei contributi e secondo la graduatoria risultante dalla valutazione effettuata dalla Commissione di cui all'art. 9.
2. I contributi concessi non potranno essere superiori all'80% del costo complessivo del progetto, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4 con riferimento alle convenzioni triennali per le quali è previsto il tetto del 70 % in caso di progetti sostenuti da più enti pubblici (la somma dei contributi pubblici non potrà comunque superare l'80% del totale delle spese, come da regolamento regionale)
3. I contributi non sono utilizzabili per finalità diverse da quelle per cui sono disposte.
4. Entro 30 giorni dalla determinazione di assegnazione provvisoria dei contributi, i destinatari devono dare conferma agli uffici dell'accettazione del contributo stesso. Decorsi 10 giorni, ovvero successivamente ai termini di cui all'art. 10, comma 3, il Dirigente della Ripartizione, con proprio atto, riassegna i contributi residui ripartendoli

in base alla graduatoria secondo il calcolo di cui all'art. 9, comma 7.

5. Variazioni di particolare rilevanza artistica, organizzativa o finanziaria che comportano modifiche sostanziali del progetto presentato ai sensi del presente avviso, devono essere comunicate alla Ripartizione Cultura non oltre 30 giorni dalla ricezione della notifica di avvenuta concessione del contributo. La rimodulazione del progetto rispetto alla istanza originaria, dovuta alle predette variazioni eventualmente intervenute, non può, pena l'inammissibilità, modificare la tipologia di attività, né ridurre per più del 50% il totale dei costi ammissibili.

Articolo 13 - Responsabilità

1. Tutte le iniziative disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese quelle a promozione diretta, quelle realizzate dai Municipi e quelle affidate agli enti partecipati dal Comune, dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e i responsabili risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di CCNL, licenze di pubblico spettacolo, sicurezza, diritti d'autore, previdenza, fisco, sanità, inquinamento acustico e ambientali, occupazione di suolo pubblico e altro.
2. Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone, cose, animali, derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.

Articolo 14 - Oneri del beneficiario

1. Per le spese previste e rendicontate dovrà essere impiegato al massimo il 15% per la promozione dell'iniziativa oggetto di contributo.
2. I soggetti beneficiari dovranno obbligatoriamente comunicare tramite email indicata nei relativi bandi le date di svolgimento dei propri eventi, al fine di contribuire alla realizzazione dell'agenda unica delle attività culturali, che si svolgano nella città di Lecce.
3. Ai fini della valutazione dei risultati, al momento della rendicontazione

delle spese sostenute, il beneficiario dovrà presentare una relazione consuntiva sulla manifestazione organizzata in cui dovranno essere esplicitati tempi, modi e luoghi relativi allo svolgimento delle attività. Tale relazione dovrà essere accompagnata dal materiale dimostrativo utile ai fini della valutazione di cui si dispone (documentazione fotografica o audiovisiva, rassegna stampa, etc.).

Articolo 15 - Concessione di spazi e luoghi pubblici per la realizzazione di progetti culturali

1. L'Amministrazione Comunale può disporre l'assegnazione gratuita o a canone ridotto, per finalità culturali e con le modalità stabilite dalla vigente regolamentazione sulla gestione del patrimonio immobiliare comunale, di locali o immobili di proprietà o comunque gestiti dall'Amministrazione Comunale, ai medesimi soggetti ai quali possono essere concessi contributi monetari per attività culturali.
2. L'assegnazione dei predetti spazi avviene, previa deliberazione di Giunta comunale, con apposito bando, secondo le modalità, nelle forme e nei limiti previsti dalla sopra richiamata regolamentazione sulla gestione del patrimonio immobiliare, per l'attuazione di specifici progetti e programmi culturali.
3. Il concessionario si impegna a esporre cartelli che indichino le attività culturali svolte nell'immobile e le modalità attraverso le quali si manifesta la ricaduta culturale del progetto. La competente Ripartizione comunale dovrà effettuare con cadenza trimestrale la verifica della coerenza tra l'attività effettivamente svolta e quella indicata in progetto, con particolare riferimento alla sussistenza della ricaduta culturale.
4. L'Amministrazione Comunale può disporre l'assegnazione occasionale, gratuita o a canone ridotto, per finalità culturali, di spazi teatrali, dei centri culturali o di strutture a essi equiparabili per la realizzazione di manifestazioni, esibizioni, spettacoli, convegni, ecc. Per i soggetti che richiedono unicamente l'utilizzo di spazi comunali la richiesta dev'essere presentata almeno 45 giorni prima della data di realizzazione dell'evento.

5. L'assegnazione dei predetti spazi avviene, nei limiti delle disponibilità stabilite dalle singole convenzioni con i soggetti gestori, a domanda degli interessati, previa valutazione positiva, da parte delle Ripartizioni competenti, della compatibilità tra la destinazione istituzionale dello spazio richiesto e l'attività per la quale la richiesta è inoltrata.
6. Nell'arco dell'anno solare a ciascun soggetto può essere accordato l'utilizzo degli spazi di cui al presente articolo per non più di due manifestazioni (consistenti anche in più giornate consecutive).

Articolo 16 - Patrocini gratuiti, concessione suolo pubblico, abbattimento tassa pubblicità

1. L'Amministrazione può concedere a titolo gratuito l'uso di suolo pubblico e l'abbattimento degli oneri pubblicitari a soggetti che ne facciano esplicita richiesta tramite apposita modulistica predisposta dai Municipi e dalle Ripartizioni competenti.
2. La concessione della gratuità va adeguatamente motivata con apposita deliberazione di Giunta e può essere riconosciuta solo per finalità altamente culturali, di importante valore sportivo o che garantiscano ricadute in termini occupazionali ed economici.

Articolo 17 - Presentazione rendicontazione

1. La rendicontazione dei contributi economici concessi dall'Amministrazione Comunale dovrà essere presentata entro sei mesi dalla conclusione delle manifestazioni finanziate. In caso di difficoltà oggettive al rispetto di detto termine, potrà essere richiesto all'Amministrazione un differimento adeguatamente motivato.

Articolo 18 - Contenuto della rendicontazione

1. Il rendiconto finanziario dovrà essere rispondente a quanto previsto dalla modulistica e composto dai seguenti documenti:
 - a. dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante tutte

- le entrate e le uscite della manifestazione, la copertura di tutte le spese sostenute, gli eventuali sponsor pubblici o privati, gli incassi, i dati anagrafici e fiscali dell'Organismo, modalità di pagamento del contributo, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
- b. riepilogo generale onnicomprensivo delle entrate e delle spese relative alla manifestazione oggetto di contributo, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
 - c. riepilogo dettagliato delle spese, regolarmente quietanzate, finanziate esclusivamente con il contributo del Comune di Lecce, secondo la modulistica predisposta dalla Ripartizione competente e presente nel sito istituzionale comunale;
 - d. dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta d'acconto IRES, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
 - e. copia conforme all'originale di tutte le agibilità INPS/EX ENPALS sia del personale dipendente che dei soggetti ospitati e delle dichiarazioni di esonero contributivo ove previsto dalla normativa vigente;
 - f. copia conforme all'originale degli F24 relativi al versamento degli oneri e delle imposte;
 - g. per le manifestazioni a pagamento, copia conforme all'originale dei permessi SIAE e delle distinte di incasso SIAE, regolarmente vistati e timbrati;
 - h. per le manifestazioni ad ingresso gratuito, comunque soggette all'obbligo di comunicazione alla SIAE, dichiarazione del competente ufficio SIAE attestante che la manifestazione è stata realizzata nelle sedi e nelle date indicate;
 - i. per le manifestazioni ad ingresso gratuito e/o per quelle per le

quali non sussistano obblighi verso la SIAE, dichiarazione di avvenuta manifestazione firmata dal legale rappresentante dell'organismo;

- j. relazione tecnico-artistica da cui risulti la valenza culturale, gli aspetti divulgativi o di sperimentazione artistica delle iniziative realizzate;
- k. calendario delle manifestazioni effettuate, con il riepilogo delle presenze;
- l. rassegna stampa e copia del materiale promozionale (preferibilmente in formato digitale): locandine, manifesti, programmi di sala, inserzioni pubblicitarie etc.

Articolo 19 - Spese ammissibili

1. Costituiscono spese ammissibili tutte le seguenti spese oggettivamente riferibili alla attività per la quale è stato concesso il contributo:

a) compensi al personale artistico, tecnico ed organizzativo e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (INPS/EX ENPALS e INAIL);

b) oneri previdenziali ed assistenziali (INPS/EX ENPALS, INAIL) a carico di soggetti terzi impiegati per l'attività, limitatamente ai service tecnici;

Si precisa a tal punto che l'importo complessivo della direzione artistica e tecnica, inclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali, non potrà superare la percentuale massima del venti per cento del totale delle spese ammissibili;

Per il personale artistico e tecnico dipendente o legato da rapporto di collaborazione professionale: la spesa dovrà essere riferita alle sole attività e tempi lavorativi strettamente necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per questo tipo di compensi saranno ammissibili i documenti previsti dalla normativa vigente (buste paga, fatture) analiticamente riportate e riferite alle giornate effettive di lavoro svolto per l'attività finanziata

c) nolo, trasporto, montaggio/smontaggio di attrezzature tecnico-sceniche, service audio-luci, costumi, strumenti musicali, partiture;

d) spese di viaggio, vitto e alloggio direttamente imputabili agli operatori

coinvolti nell'iniziativa;

e) spese di utilizzo spazi in regola con le autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza e per l'allestimento di spazi non teatrali che abbiano ricevuto le prescritte autorizzazioni in materia di pubblico spettacolo;

f) compensi e spese di organizzazione e gestione (allestimenti, pubblicità, ospitalità e viaggi) per attività di promozione del pubblico (convegni, mostre, incontri, premi e concorsi, seminari ed attività multidisciplinari);

g) numero di giornate lavorative del personale artistico, tecnico ed organizzativo per il quale sono stati regolarmente versati gli oneri previdenziali ed assistenziali;

h) numero di giornate di eventi;

i) numero di spettatori paganti;

j) spese di SIAE e diritti d'autore;

k) spese di promozione e pubblicità: stampa di locandine e di materiale promozionale vario, spese grafica e tipografia, inserzioni pubblicitarie (stampa, audio, video), affissioni, ufficio stampa. L'importo complessivo non potrà superare la percentuale massima del 15% del totale delle spese ammissibili.

l) SPESE GENERALI sono ammissibili le seguenti spese:

- utenze per consumo di energia elettrica;

- utenze telefoniche (la telefonia mobile è ammissibile solo se relativa a contratto telefonico intestato all'organismo beneficiario di contributo);

- acquisto di cancelleria, e materiali di consumo vario, consulenze amministrativo-contabili, segreteria amministrativa e/o organizzativa.

Le spese generali saranno riconosciute per un importo massimo del 10 % del valore del finanziamento erogato.

L'IVA costituisce spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto. L'IVA che è recuperabile (nel regime normale e nel regime forfettario) non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal soggetto

Nel caso in cui il rendiconto finanziario consuntivo evidenzia una diminuzione del costo complessivo dell'attività, riferito ai costi ammissibili, superiore al 20 % rispetto a quello del piano finanziario preventivo, il Dirigente competente liquida l'intervento finanziario ridotto della percentuale di diminuzione del costo complessivo consuntivato eccedente il 20 % e comunque entro il limite del disavanzo.

Articolo 20 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a. spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
- b. acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede di assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, video, cinematografiche) e mostre;
- c. autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- d. spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni.

Articolo 21 - Modalità di erogazione dei contributi

1. Il contributo viene erogato entro 60 giorni dalla presentazione della relazione consuntiva del progetto, completa di tutta la documentazione, ivi compresa l'indicazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute.
2. Sugli originali della documentazione giustificativa delle spese finanziate esclusivamente con il contributo del Comune di Lecce dovranno essere riportati la dicitura o il timbro «spesa finanziata con il contributo del Comune di Lecce - Assessorato ... con Det. Dir. n. del ».

3. La Ripartizione comunale competente effettua le verifiche sulla documentazione presentata a campione, estraendo ogni anno in seduta pubblica i nominativi di almeno il 30% dei destinatari dei contributi e denuncia alle competenti autorità le eventuali dichiarazioni non veritiere rilevate.
4. Durante la fase di esecuzione dei lavori per l'organizzazione della manifestazione, previa presentazione delle relative fatture di spesa quietanzate e, quindi, per fase di realizzazione rendicontata, possono essere chiesti pagamenti parziali del contributo concesso in maniera percentualmente proporzionale allo stato di realizzazione del progetto e alla misura del contributo complessivamente accordato.
- ~~5.~~ L'Amministrazione Comunale, a richiesta del soggetto interessato, può concedere anticipazioni del contributo, in misura non superiore al 70% dello stesso.
6. Nel caso di mancata realizzazione totale o parziale della attività per la quale la contribuzione è stata concessa l'Amministrazione si riserva la possibilità di ridurre o annullare la concessione del contributo ed è tenuta, nel caso in cui siano state concesse le anticipazioni di cui al comma 2, al recupero delle somme erogate. Il recupero potrà essere proporzionale nel caso in cui la mancata realizzazione parziale non abbia compromesso la natura, le caratteristiche e la qualità della attività per la quale il contributo è stato concesso. Nel caso di cui al comma 3 si dovrà provvedere all'escussione della fideiussione prestata.
7. Non verranno liquidati contributi a soggetti che abbiano esposizioni debitorie relative alle attività oggetto del presente regolamento nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Lecce. Il soggetto debitore potrà far fronte al debito entro il 30 novembre pena la decadenza del contributo. Nel caso in cui il debito non venga sanato i fondi verranno reinseriti in un apposito capitolo di bilancio.

Articolo 22 - Conservazione della documentazione

1. Tutti gli originali dei documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali, buste paga, note spese, contratti, permessi,

- documentazione Siae ecc.) conformi alla vigente normativa fiscale, previdenziale e dei CCNL vigenti dovranno essere conservati, per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data di presentazione del rendiconto, nel domicilio fiscale dichiarato all'atto della rendicontazione.
2. Presso lo stesso domicilio fiscale tutti gli originali dei documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali, buste paga, note spese, contratti, permessi, documentazione Siae ecc.) dovranno essere a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale la quale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese anche attraverso la richiesta della documentazione in originale.
 3. Il riscontro di gravi irregolarità nelle attestazioni e nella documentazione presentata comporterà:
 - a. la segnalazione agli organi giudiziari competenti
 - b. la rifusione con interessi di legge del danno provocato all'Amministrazione
 - c. l'esclusione per 2 anni dai contributi comunali.

Articolo 23 - Osservatorio e partecipazione

1. L' Assessorato alla Cultura, per le materie di sua competenza e interesse di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, costituisce un Osservatorio delle attività aperto alla partecipazione delle Organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e datoriale dei soggetti cui si rivolgono i contributi.
2. Scopo dell'Osservatorio è:

- attivare percorsi di confronto tra operatori ed amministrazione che permettano, attraverso il monitoraggio e l'analisi degli effetti degli interventi comunali, la individuazione di politiche culturali in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni effettivi degli operatori del settore e dei cittadini destinatari dei loro servizi,
 - esprimere parere obbligatorio e non vincolante sulla bozza del BANDO.
3. Fanno parte di diritto dell'Osservatorio le organizzazioni cittadine e/o provinciali sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni datoriali provinciali e/o regionali.
 4. L'Osservatorio viene convocato pubblicamente almeno due volte l'anno dall'Assessore competente. I suoi lavori vengono verbalizzati da un/a funzionario/a della Ripartizione competente e sono aperti al pubblico interessato che potrà liberamente parteciparvi.

Articolo 23 - Trattamento dei dati

1. I dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.